

AREA SITO: BLOG
CATEGORIA: VARIE
TITOLO: Decreto *Sostegni-bis*: definite le regole attuative del Fondo perequativo
DATA: 22 Novembre 2021
AUTORE: dott. Tobia Cavedon



INTRODUZIONE

A seguito dell'autorizzazione della Commissione Europea è stato di recente firmato il decreto contenente le disposizioni attuative del c.d. "*Fondo perequativo*" di cui all'art. 1, co. da 16 a 27, del D.L. 73/2021 ("*Sostegni-bis*"). Ai fini dell'accesso il decreto ha proceduto a definire **nella misura del 30%** la percentuale relativa al **peggioramento del risultato economico** d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Sono state inoltre definite le **percentuali** relative alla **determinazione del contributo** sulla base del livello di ricavi e compensi registrati nel 2019.

La percentuale del 30% è stata definita dopo aver raccolto i dati delle dichiarazioni dei redditi che i soggetti interessati dovevano presentare entro lo scorso 30 settembre, condizione necessaria per poter accedere.

ACCESSO AL CONTRIBUTO

Il contributo spetta ai soggetti che svolgono **attività d'impresa, arte o professione** o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

I potenziali beneficiari debbono aver registrato un **peggioramento del risultato economico** d'esercizio pari almeno ad almeno al **30%**, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019; inoltre gli stessi debbono aver registrato **ricavi o compensi non superiori a Euro 10 milioni** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso il 26 maggio 2021.



Il contributo, in ogni caso, non spetta per coloro i quali risultano titolari di una partita IVA non attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 73/2021), agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione individuate all'art. 162-*bis* del TUIR.

Il contributo è riconosciuto nella **misura massima pari a Euro 150 mila**; lo stesso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Il contributo può essere riconosciuto, a scelta irrevocabile del contribuente, mediante **accredito** diretto in conto corrente o sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, senza applicazione di limiti, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Si precisa comunque che sarà riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, il cui contenuto verrà definito con un successivo provvedimento.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE

L'importo del contributo viene determinato dalla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 - a condizione che da tale differenza risulti un peggioramento di almeno il 30%.

A tale differenza debbono essere **sottratti i contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti da parte dell'Agenzia delle Entrate** a fronte dei noti decreti emanati per far fronte all'emergenza sanitaria (D.L. *Rilancio* n. 34/2020, D.L. *Agosto* n. 104/2020, D.L. *Ristori* n. 137/2020, D.L. *Natale* n. 172/2020, D.L. *Sostegni* n. 41/2021, D.L. *Sostegni-bis* n. 73/2021 per i contributi di cui ai co. da 1 a 3 a da 5 a 13).

All'importo così determinato debbono essere applicate le percentuali definite dal decreto attuativo sulla base del livello di ricavi e compensi registrati nel 2019:

Ricavi/Compensi 2019	Contributo spettante in %
≤ 100.000	30%
tra 100.000 e ≤ 400.000	20%
tra 400.000 e ≤ 1.000.000	15%
tra 1.000.000 e ≤ 5.000.000	10%
tra 5.000.000 e ≤ 10.000.000	5%

Il contributo **non spetta se** l'ammontare complessivo dei **contributi già riconosciuti** dall'Agenzia delle Entrate è **uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico** d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

La seguente esemplificazione chiarisce le modalità di calcolo:

Risultato economico p.i. 2019 - a)	90.000
Risultato economico p.i. 2020 - b)	50.000
Peggioramento risultato in %	44%
Ricavi/compensi 2019	200.000
Contributo spettante in % - c)	20%
Contributi già riconosciuti da AdE - d)	5.500
Perdita - e) = a) - b) - d)	34.500
Contributo spettante - f) = e) * c)	6.900

Nell'esempio sopra riportato viene evidenziato il peggioramento del risultato economico d'esercizio tra il 2019 e il 2020 nella misura minima superiore al 30%.

L'ammontare dei ricavi/compensi dell'esercizio 2019 è pari a Euro 200 mila pertanto l'importo del contributo in %, come riportato nella tabella precedente, risulta pari al 20%.

Nell'esempio il contribuente aveva già beneficiato di contributi erogati dall'Agenzia delle Entrate a fronte dell'emergenza sanitaria per complessivi Euro 5.500.

La base di calcolo del contributo perequativo è pertanto pari alla differenza tra il risultato economico del periodo d'imposta 2019 e quello del 2020, a cui vanno sottratti i contributi a fondo perduto già incassati, moltiplicati per la percentuale del 20%.

Nell'eventualità in cui il contribuente avesse già beneficiato dei contributi a fondo perduto nella misura pari alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta 2019 e quello del 2020, pari a Euro 40 mila nell'esempio, non può beneficiare del contributo perequativo.

TERMINI E CONDIZIONI

Per poter ottenere il contributo i soggetti interessati devono aver **presentato la dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 **entro la data del 30 settembre 2021**.

Il contributo non spetta se il suddetto termine non è stato rispettato e/o la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata.

Il decreto attuativo ha infine precisato che le eventuali dichiarazioni integrative o correttive, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31

dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati consegua un importo del contributo superiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

Se desideri ricevere gratuitamente tutti i nostri post di approfondimento, **SEGUICI SU LINKEDIN:**
aprire il link: <https://www.linkedin.com/company/sistemassociati>
cliccare: “segui”